

**CLASSIFICAZIONE DOGANALE INCERTA E PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ:
DISAPPLICABILE LA SANZIONE EX ART. 303 TULD IN PRESENZA DI OBIETTIVA
INCERTEZZA INTERPRETATIVA**

- Sentenza del 01/12/2025, dep. il 22/06/2026, n. 158/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, Sez. 3

Composizione

- Pres. Salvà
- Rel. Lombardini

180 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 078 SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SANZIONI PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE

Dichiarazioni doganali recanti classificazione delle merci difforme da quella accertata dall'ufficio – Obiettiva incertezza della classificazione – Sanzione pari al 300% del tributo accertato – Manifesta sproporzione – Disapplicazione.

Massima

In tema di sanzioni doganali, l'art. 303, comma 3, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD), nella parte in cui prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa fino al trecento per cento dei maggiori diritti dovuti in caso di difformità tra la classificazione doganale dichiarata e quella accertata dall'Amministrazione, deve essere interpretato ed applicato in conformità al principio unionale di proporzionalità, desumibile dagli artt. 5 TUE e 49, § 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché recepito nell'ordinamento interno attraverso il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost.; ne consegue che, ove la violazione tragga origine da una situazione di obiettiva incertezza normativa o tecnico-classificatoria circa l'individuazione della corretta voce della nomenclatura combinata, tale da richiedere interventi chiarificatori degli organi tecnici dell'Unione europea, trova applicazione l'art. 7 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 – anche nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3 del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 84 – con conseguente obbligo di riduzione ovvero di disapplicazione della sanzione sproporzionata rispetto alla gravità della condotta, principio operante nei confronti della generalità delle sanzioni amministrative, indipendentemente dalla natura armonizzata o meno del tributo interessato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto manifestamente sproporzionata l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 303, comma 3, TULD in relazione alla classificazione doganale di pomodori secchi salati, controversa al punto da richiedere un intervento interpretativo del Comitato della Commissione europea competente in materia di classificazione doganale).

Rif. Normativi

- D.P.R. 21/01/1973, n. 43, art. 303, comma 3
- D. Lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 7
- D. Lgs. 14/06/2024, n. 84 art. 3
- Regolam. Commissione CEE num. 952 del 09/10/2013, art. 42

Conformi

- Cass., Sez. 5, 21/06/2026, n. 21022

- Cass., Sez. 5, 24/01/2025, n. 1743
- Cass., Sez. 5, 17/12/2024, n. 32989
- C.G.U.E. 24/02/2022, in causa C-452/20
- C.G.U.E. 07/12/2000, in causa C-213/99

Vedi

- Corte Cost., 17/03/2023, n. 46

Anno pubb.

- 2026